

- 2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 2 820 000 000 EUR.»;
- 3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 2 820 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;
- 4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR. L'importo di 980 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

22CE2646

